

(N. 2951)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla I Commissione permanente (Affari interni, ordinamento politico e amministrativo, affari di culto, spettacoli, attività sportive, stampa) della Camera dei deputati nella seduta del 24 marzo 1953 (V. Stampato N. 520-138) (1)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

di concerto con tutti Ministri

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 3 APRILE 1953

Ratifica del decreto legislativo 10 luglio 1947, n. 687,
concernente la riorganizzazione dei servizi di polizia ferroviaria

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il decreto legislativo 10 luglio 1947, n. 687,
è ratificato.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.

(1) Il decreto legislativo che forma oggetto del presente disegno di legge è compreso nel disegno di legge: «Ratifica, a' sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente» (V. Stampato Camera n. 520). La Commissione speciale formata dalla Camera per l'esame e l'approvazione in sede deliberante del predetto disegno di legge ha adottato una deliberazione per la quale, di massima, stralcia dal blocco dei decreti da ratificare ed approva con separati disegni di legge i decreti legislativi per i quali vengono proposte modifiche o viene proposto il diniego di ratifica, accompagnato da norme particolari. Tali disegni sono individuati dalla Camera ponendo accanto al n. 520 un numero progressivo secondo l'ordine con cui i decreti legislativi vengono stralciati

ALLEGATO.

**DECRETO LEGISLATIVO
DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO**

10 LUGLIO 1947, N. 687.

Riorganizzazione dei servizi di polizia ferroviaria.

Art. 1.

La Divisione speciale di polizia ferroviaria, istituita con decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 286, è soppressa ed i relativi compiti per la tutela degli interessi dell'Erario, il mantenimento dell'ordine e la prevenzione e repressione dei reati nell'ambito ferroviario sono attribuiti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Il personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza addetto ai servizi di polizia ferroviaria esplica le sue funzioni sotto la direzione e la responsabilità dei Commissariati di pubblica sicurezza presso le Direzioni compartimentali delle ferrovie dello Stato.

Il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 286, è abrogato.

Art. 2.

L'organico del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è aumentato di 85 posti di ufficiali e di 6215 posti di sottufficiali, graduati e guardie, ripartiti nei vari gradi nel modo seguente:

Maggiori	10
Capitani	16
Tenenti	24
Sottotenenti	35
Marescialli di 1 ^a classe	80
Marescialli di 2 ^a e 3 ^a classe	160
Brigadieri	185
Vice brigadieri	220
Guardie scelte	1070
Guardie	4500
	<hr style="width: 100%;"/>
	6300
	<hr style="width: 100%;"/>

Art. 3.

I sottufficiali, graduati e guardie appartenenti al Corpo speciale di polizia ferroviaria della Sicilia, istituito con ordine n. 30, in data 17 gennaio 1944, del Comando militare alleato, sono inquadrati, qualora riconosciuti idonei, nei posti d'organico del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza previsti nell'articolo precedente.

La domanda d'inquadramento deve essere presentata dagli interessati al Commissariato di pubblica sicurezza presso la Direzione compartimentale delle ferrovie dello Stato di Palermo entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

L'inquadramento è limitato, complessivamente per tutti i gradi suddetti, ad un massimo di 600 elementi.

Nessun limite di età è previsto per tale inquadramento e si prescinde, per l'inquadramento stesso, dal requisito dello stato libero.

Il giudizio sulla idoneità degli aspiranti è espresso da una Commissione nominata dal Ministro per l'interno e composta di un funzionario di gruppo A dell'Amministrazione civile dell'interno di grado non superiore al 5^o, che la presiede, di un funzionario di pubblica sicurezza di grado non superiore al 7^o e di un ufficiale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di grado non superiore a tenente colonnello. Esercita le funzioni di segretario della Commissione un funzionario di gruppo A dell'Amministrazione civile dell'interno di grado non superiore all'8^o.

La Commissione formula i criteri di idoneità in relazione ai requisiti per l'appartenenza al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e determina la graduatoria in base alla quale si procede all'inquadramento.

Gli aspiranti, se idonei, conserveranno il grado da essi rivestito alla data di entrata in vigore del presente decreto.

A coloro che non risultino idonei per il grado rivestito, può essere attribuito un grado inferiore.

Ai sottufficiali, graduati e guardie di cui sopra, è applicabile il trattamento previsto dal terzo comma dell'articolo 12.

Art. 4.

Nella prima attuazione del presente decreto, i posti di organico stabiliti nell'articolo 2, che non siano assegnati a' termini dell'articolo precedente, possono essere conferiti agli ufficiali, sottufficiali, graduati e guardie che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, facciano parte delle formazioni di polizia ferroviaria dell'Italia settentrionale e posseggano, salvo quanto appresso è diversamente stabilito, i requisiti di idoneità previsti per l'arruolamento nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Gli aspiranti di cui al comma precedente:

devono essere incondizionatamente idonei ai servizi di pubblica sicurezza e di statura non inferiore a metri 1,60;

devono essere in possesso di diploma o certificato di licenza di scuola media superiore, se concorrenti a posti di ufficiali; di licenza di scuola media inferiore, se concorrenti a posti di maresciallo, e di licenza elementare se concorrenti per gli altri gradi;

devono aver compiuto alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'età di 18 anni; non devono aver superato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'età di 45 anni, se concorrenti ai gradi di capitano e maggiore, e di 40 anni se concorrenti ai gradi di tenente, sottotenente e maresciallo;

non devono aver superato l'età di 35 anni, da computarsi alla data di inizio del servizio nella polizia ferroviaria, se concorrenti ai posti di brigadiere e a quello di grado inferiore.

Per gli aspiranti di cui sopra si prescinde dal requisito dello stato libero.

Art. 5.

Gli aspiranti di cui al precedente articolo possono concorrere per un grado non superiore a quello rivestito nelle formazioni di polizia ferroviaria dell'Italia settentrionale alla data di entrata in vigore del presente decreto, sempre che abbiano rivestito nelle Forze armate dello Stato un grado pari o superiore a quello cui aspirano o ne abbiano esercitato le funzioni in formazioni partigiane o nelle formazioni di polizia ferroviaria.

Il riconoscimento dei gradi a coloro che ne abbiano esercitato le funzioni in formazioni partigiane è demandato alla Commissione di cui al seguente articolo 7.

L'attribuzione di un grado pari a quello ricoperto nelle formazioni di polizia ferroviaria è deliberato dalla Commissione suindicata in base a giudizio di idoneità del dirigente il Commissariato di pubblica sicurezza presso la Direzione compartimentale delle Ferrovie dello Stato competente per territorio.

Qualora gli aspiranti non siano riconosciuti idonei o non abbiano titolo per l'attribuzione del grado corrispondente a quello ricoperto alla data di entrata in vigore del presente decreto, potranno, nei limiti dei posti di organico previsti nel precedente articolo 2, essere inquadrati nei gradi pei quali siano riconosciuti idonei.

Art. 6.

Per poter partecipare al conferimento dei posti di cui all'articolo 4, gli ufficiali, sottufficiali, graduati e guardie appartenenti alle formazioni di polizia ferroviaria dell'Italia settentrionale devono, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, presentare la relativa domanda al Commissariato di pubblica sicurezza presso la Direzione compartimentale delle ferrovie dello Stato, nella cui circoscrizione prestano servizio.

Oltre i documenti comprovanti il possesso, da parte dell'aspirante, dei requisiti prescritti dagli articoli 4 e 5, alla domanda devono essere allegati il certificato di cittadinanza italiana, il certificato penale generale e il certificato di buona condotta.

Il certificato comprovante la idoneità fisica e la statura dell'aspirante deve essere rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o da un ufficiale sanitario.

Gli aspiranti che non abbiano compiuto il 21° anno devono esibire l'atto di consenso dell'esercitante la patria potestà.

Art. 7.

L'esame delle domande di arruolamento è demandato ad una Commissione nominata dal Ministro per l'interno e composta di un

prefetto, che la presiede, di un funzionario di gruppo A dell'Amministrazione civile dell'interno di grado non inferiore al 6°, di un funzionario di gruppo A di grado non inferiore al 7° designato dal Ministro per i trasporti, di un esponente del movimento partigiano designato dall'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia (A.N.P.I.), di un ufficiale superiore del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e di un ufficiale superiore dell'Esercito designato dal Comando militare territoriale.

Un funzionario di gruppo A dell'Amministrazione civile dell'interno esercita le funzioni di segretario della Commissione.

Per il riconoscimento dei gradi da effettuarsi ai sensi del precedente articolo 5, è aggregato alla Commissione di cui al primo comma del presente articolo, un ufficiale superiore in servizio permanente effettivo dello Esercito, che abbia svolto attività partigiana.

La Commissione formula la graduatoria di merito, in base alla quale sono attribuiti i posti per ciascun grado.

Art. 8.

I vincitori del concorso vengono assunti in prova, con assegni corrispondenti alle competenze del grado pel quale hanno concorso.

Gli ufficiali devono seguire presso una scuola tecnica di polizia un corso di insegnamento e di istruzione della durata di tre mesi, al termine del quale sosterranno una prova orale innanzi alla Commissione di cui all'articolo precedente.

I sottufficiali, i graduati e le guardie seguiranno, entro un anno dall'inizio del servizio di prova e nell'ordine della graduatoria di merito, un corso d'insegnamento e di istruzione della durata di tre mesi presso una scuola tecnica di polizia, al termine del quale sosterranno una prova orale dinanzi ad una Commissione composta di insegnanti della scuola medesima.

Le materie di insegnamento e le modalità di svolgimento dei corsi saranno stabilite con decreto del Ministro per l'interno.

La nomina definitiva nei ruoli del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è subordinata all'esito favorevole delle prove suddette ed è disposta con decreto del Ministro per l'interno.

Art. 9.

Per i servizi di polizia ferroviaria eseguiti fuori sede, nell'ambito del Compartimento, ai funzionari addetti ai Commissariati compartimentali di pubblica sicurezza ed agli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, è corrisposta la metà della normale indennità di missione stabilita per i dipendenti statali, oltre l'indennità di cui all'ultimo comma dell'articolo 52 delle « Disposizioni sulle competenze accessorie », approvato con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e modificato con regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 454, tenendo presente il seguente quadro di equiparazione:

Grado statale	Grado ferroviario	Ufficiali e funzionari
6	3	Colonnello - Questore
7	4	Tenenti colonnelli - Vice Questori, Commissari capi
8	5	Maggiori - Commissari
9	6	Capitani - Commissari aggiunti
10	8	Tenenti - Vice commissari
11	9	Sottotenenti - Vice Commissari aggiunti

Ai sottufficiali, graduati e guardie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza addetti ai Commissariati di pubblica sicurezza sono corrisposte per i servizi fuori sede, nell'ambito del Compartimento, nell'interesse della polizia ferroviaria, le indennità previste per gli agenti

ferroviari dall'articolo 50, in quanto applicabile, e dagli articoli 51, 52 e 56 delle « Disposizioni sulle competenze accessorie » modificato con regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 454, tenendo presente il seguente quadro di equiparazione:

Grado militare	Grado ferroviario
Maresciallo di 1 ^a classe	Conduttore di 1 ^a classe
Maresciallo di 2 ^a e 3 ^a classe	Conduttore capo
Brigadiere e vicebrigadiere	Conduttore principale
Guardia scelta	Conduttore
Guardia	Frenatore

Il trattamento previsto dal presente articolo non potrà in alcun caso essere superiore alla indennità di trasferta.

Art. 10.

Il ruolo del personale degli uffici dell'Amministrazione ferroviaria è ridotto, distintamente per gradi, di un numero di posti corrispondenti all'aumento organico degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza previsto al precedente articolo 2. Per il restante numero dei posti risultanti dal cennato aumento è operata la riduzione di un egual numero di posti nel ruolo esecutivo della stessa Amministrazione in corrispondenza dei rispettivi gradi, laddove è possibile.

L'organico del ruolo esecutivo è, altresì, ridotto di un numero di posti, da determinarsi con decreto del Ministro per i trasporti, di concerto con quello per il tesoro, tale da compensare la maggiore spesa derivante dai trattamenti economici relativi al personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza addetto ai servizi di polizia ferroviaria in rapporto a quelli normali del personale ferroviario.

Gli eventuali soprannumeri, che dovessero determinarsi per effetto delle riduzioni previste nei precedenti commi, saranno riassorbiti con le vacanze che si verificheranno per qualsiasi motivo successivamente alla entrata in vigore del presente decreto.

Art. 11.

Spetta all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato provvedere, d'intesa col Ministero dell'interno, a quanto è necessario per l'accasermamento degli ufficiali, sottufficiali, graduati e guardie di pubblica sicurezza assegnati ai servizi di polizia ferroviaria.

Art. 12.

Dalla data di assunzione in prova del personale risultato idoneo nei ruoli del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, le formazioni di polizia ferroviaria dell'Italia settentrionale cesseranno di funzionare.

Fino a tale data ed a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto si applicano alle formazioni di cui al comma precedente le norme contenute nel comma secondo dell'articolo 1.

Agli appartenenti alle formazioni suddette, che non verranno inquadrati nell'organico del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, sono applicabili, per il servizio prestato nelle formazioni di polizia ferroviaria dell'Italia settentrionale, le disposizioni dell'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 106, sostituito con l'articolo 3 del decreto legislativo 23 novembre 1946, n. 368, e dell'articolo 4 dello stesso decreto legislativo n. 368.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.